

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2024**  
**145/2024/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PROPOSTE DI TERNA S.P.A. PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1291<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2024

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) 28 ottobre 2021 (di seguito: decreto 28 ottobre 2021);
- l'Atto di indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito anche: Ministro) del 12 luglio 2023, prot. Autorità 46856, del 13 luglio 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 12 luglio 2023);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- il parere dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 3 settembre 2019, 364/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 378/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 498/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 498/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 98/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 98/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 99/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 99/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2023, 316/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 316/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 376/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 376/2023/R/eel);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna);
- la consultazione di Terna del 21 dicembre 2023, sulle modifiche alla disciplina di prima attuazione e alle disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità (di seguito: consultazione 21 dicembre 2023);
- la comunicazione di Terna del 21 marzo 2023, prot. Autorità 19347, del 22 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2023);
- la comunicazione di Terna del 4 maggio 2023, prot. Autorità 30561, del 5 maggio 2023 (di seguito: comunicazione 4 maggio 2023);
- la comunicazione di Terna del 18 marzo 2024, prot. Autorità 20447, del 19 marzo 2024 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
  - a) l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
  - b) che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;

- in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna è stata approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina), previo parere favorevole dell’Autorità (parere 281/2019/R/eel);
- la Disciplina prevede una fase di prima e una di piena attuazione; ai sensi del comma 15.1 della deliberazione ARG/elt 98/11, la fase di prima attuazione del mercato della capacità comprende le procedure concorsuali aventi ad oggetto contratti standard di approvvigionamento di capacità caratterizzati, tra l’altro, da orizzonti di pianificazione inferiori a quattro anni;
- la Disciplina prevede che, almeno 60 giorni prima dell’esecuzione di ciascuna procedura concorsuale, Terna pubblichi sul proprio sito internet, con riferimento al periodo di consegna oggetto della procedura:
  - la suddivisione in aree, incluse le aree virtuali estere, e i limiti di transito tra le aree;
  - le informazioni sulle ore di picco settimanale e sulle ore di picco;
  - le curve di domanda di ciascuna area e, nella fase di piena attuazione, la capacità riservata;
  - il *range* indicativo dei tassi di *derating* applicati alle unità di produzione nuove e alle unità di produzione eoliche, solari e idroelettriche fluenti e del tasso medio di indisponibilità standard utilizzato per il calcolo della capacità disponibile in probabilità (di seguito: CDP) di unità di produzione non appartenenti a nessuna delle attuali tipologie;
  - il fattore di *extra-derating* per le unità di consumo del mercato della capacità (UCMC);
  - informazioni sul fattore di carico;
  - i parametri relativi al calcolo dei livelli standard efficienti di indisponibilità;
  - il percentile delle offerte accettate in vendita sul mercato per il servizio del dispacciamento di cui al comma 51.8 della Disciplina;
- la Disciplina definisce le disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF) come i documenti che includono:
  - a) i criteri e le metodologie per la determinazione delle informazioni elencate al precedente alinea, nonché i valori determinati sulla base delle metodologie medesime; le menzionate informazioni e i suddetti valori sono stati sinora inseriti da Terna nelle cd. DTF n. 2 (di seguito: DTF 2);
  - b) i criteri e le metodologie per la determinazione del corrispettivo variabile, del processo di nomina e degli inadempimenti; questi ultimi aspetti sono stati sinora inclusi da Terna nelle cd. DTF n. 1 (di seguito: DTF 1);
- la Disciplina stabilisce che l’invio delle DTF al Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministero) e all’Autorità avvenga entro lo stesso termine, di cui al comma 5.6 della deliberazione

ARG/elt 98/11, per la trasmissione, da parte di Terna, dello studio che illustra le simulazioni su cui è fondata la costruzione delle curve di domanda del mercato della capacità;

- con la deliberazione 364/2019/R/eel, l’Autorità ha positivamente verificato la conformità delle DTF proposte da Terna nel 2019, per ciascuno degli anni di consegna 2022 e 2023 (di seguito: DTF 2022 e 2023);
- nel mese di novembre 2019 si sono tenute le prime due aste del mercato della capacità, relative ai periodi di consegna 2022 e 2023;
- il comma 3.1 della Disciplina prevede che:
  - a) Terna predisponga le modifiche alla medesima e le renda note mediante pubblicazione sul proprio sito internet, per la consultazione dei soggetti interessati;
  - b) tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini, Terna trasmetta la proposta di modifica al Ministero e all’Autorità, affinché i medesimi procedano all’approvazione o alla formulazione delle loro osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, e, qualora non pervengano osservazioni entro quest’ultimo termine, la proposta si intenda tacitamente approvata;
- la Disciplina stabilisce che:
  - a) previa consultazione pubblica da svolgersi secondo modalità definite da Terna, le DTF siano sottoposte al Ministero e all’Autorità per approvazione; qualora il Ministero e l’Autorità non formulino osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione, le DTF si intendono tacitamente approvate;
  - b) il processo sopra descritto sia applicato limitatamente alle parti delle DTF oggetto di modifica rispetto a quanto precedentemente approvato;
- con il decreto 28 ottobre 2021 sono state approvate le proposte di modifica proposte da Terna, previa consultazione pubblica, con riferimento alla Disciplina relativa alle procedure concorsuali aventi ad oggetto gli anni di consegna 2022 e 2023 (di seguito: Disciplina 2022 e 2023) e per le procedure concorsuali attinenti agli anni di consegna successivi al 2023 (di seguito: Disciplina *post* 2023);
- con le deliberazioni 378/2021/R/eel e 498/2021/R/eel, l’Autorità ha verificato la conformità delle proposte di modifica di cui al precedente alinea rispetto ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- con la deliberazione 498/2021/R/eel, l’Autorità ha, inoltre, positivamente verificato le DTF per la procedura concorsuale relativa all’anno di consegna 2024 (di seguito: DTF 2024);
- nel mese di febbraio 2022 si è svolta l’asta del mercato della capacità relativa all’anno di consegna 2024;
- con le deliberazioni 98/2023/R/eel e 99/2023/R/eel, l’Autorità, tra l’altro, ha approvato le modifiche al Codice di rete proposte da Terna riguardanti la gestione dei sistemi di accumulo nell’ambito del dispacciamento;
- per tenere conto, nel mercato della capacità, delle sopra citate modifiche al Codice di rete, Terna ha elaborato e trasmesso all’Autorità, nel corso del mese di luglio 2023, previa consultazione, alcune proposte di modifica alla Disciplina 2022 e 2023, alla Disciplina *post* 2023, alle DTF 2022 e 2023 e alle DTF 2024;

- con la deliberazione 376/2023/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente le proposte di modifica alla Disciplina 2022 e 2023, alla Disciplina *post* 2023, alle DTF 2022 e 2023 e alle DTF 2024, a condizione che Terna ne aggiornasse il testo per considerare le modifiche apportate alla deliberazione 99/2023/R/eel con la deliberazione 316/2023/R/eel.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 28 ottobre 2021, Terna, con la comunicazione 21 marzo 2023, ha trasmesso al Ministero le valutazioni sulle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico italiano;
- con la comunicazione 21 marzo 2023, come integrata dalla comunicazione 4 maggio 2023, Terna ha inoltre proposto di svolgere nuove aste del mercato della capacità per gli anni di consegna 2025, 2026 e 2027, apportando alcune modifiche alla Disciplina volte a incentivare l’adeguamento degli impianti termoelettrici - diversi da quelli a carbone - dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, attraverso interventi che permettano di ridurre la dipendenza dalla disponibilità e dalla temperatura dell’acqua (cd. *retrofitting*);
- facendo seguito alle comunicazioni di Terna sopra richiamate, il Ministro, con l’Atto di indirizzo 12 luglio 2023, avente ad oggetto le prossime procedure concorsuali del mercato della capacità, ha, tra l’altro, richiesto a Terna di trasmettere al Ministero e all’Autorità una proposta di modifica della Disciplina funzionale a promuovere gli interventi di *retrofitting*;
- con la consultazione 21 dicembre 2023, Terna ha consultato:
  - a) alcune modifiche alla Disciplina *post* 2023 e alle DTF da applicarsi alle procedure concorsuali relative agli anni di consegna successivi al 2024;
  - b) specifiche modifiche alla Disciplina 2022 e 2023 e alla Disciplina *post* 2023 applicata alla procedura concorsuale relativa all’anno di consegna 2024 (di seguito: Disciplina 2024);
- in esito alla consultazione, con la comunicazione 18 marzo 2024, Terna ha trasmesso al Ministero e all’Autorità:
  - a) le proposte di modifica alla Disciplina *post* 2023 da applicarsi alle procedure concorsuali relative agli anni di consegna successivi al 2024 (di seguito: proposta di Disciplina *post* 2024);
  - b) la proposta di DTF 1 per le procedure concorsuali relative agli anni successivi al 2024 (di seguito: proposta di DTF 1 *post* 2024);
  - c) la proposta di DTF 2 per le procedure concorsuali relative agli anni successivi al 2024 (di seguito: proposta di DTF 2 *post* 2024);
  - d) le proposte di modifica alla Disciplina 2022 e 2023 (di seguito: proposta di Disciplina 2022 e 2023);
  - e) le proposte di modifica alla Disciplina 2024 (di seguito: proposta di Disciplina 2024);
  - f) le risposte alla consultazione;

- nella comunicazione 18 marzo 2024, Terna, oltre a confermare l'esigenza - già espressa con la comunicazione del 21 marzo 2023 - di effettuare ulteriori aste del mercato della capacità per gli anni di consegna 2025, 2026 e 2027, ha proposto di svolgere un'ulteriore asta per l'anno di consegna 2028;
- le principali modifiche contenute nella proposta di Disciplina *post* 2024 riguardano:
  - a) l'introduzione di nuove modalità di calcolo e di remunerazione della CDP degli impianti termici, strutturate come segue:
    - i. per ciascuno degli impianti termoelettrici di maggiore potenza sarà calcolato un coefficiente di riduzione della CDP ulteriore rispetto a quelli determinati per le precedenti procedure concorsuali, definito sulla base del tasso di indisponibilità nelle ore critiche estive;
    - ii. prima dello svolgimento di ciascuna asta, ogni operatore potrà comunicare, per ciascun impianto termoelettrico rilevante, la volontà di effettuare un intervento di *retrofitting* finalizzato all'adeguamento del sistema di raffreddamento;
    - iii. l'operatore che non intenderà effettuare l'intervento di *retrofitting* potrà offrire in asta la CDP ridotta per tener conto del tasso di indisponibilità nelle ore critiche estive, mentre l'operatore che sarà intenzionato a realizzare detto intervento potrà offrire in asta la CDP calcolata applicando la metodologia prevista nell'ambito delle precedenti procedure concorsuali;
    - iv. nel caso dell'operatore che avrà comunicato l'intenzione di realizzare l'intervento di *retrofitting*, sino al suo completamento sarà remunerata una CDP inferiore rispetto a quella impegnata, mentre, in seguito allo stesso, l'operatore riceverà il corrispettivo fisso per l'intera CDP impegnata;
    - v. in fase di consegna, l'operatore di cui al precedente punto iv sarà soggetto agli obblighi di offerta e di restituzione del corrispettivo variabile – al netto del caso di applicazione del prezzo di riferimento di cui al comma 8.1, lettera g), della deliberazione ARG/elt 98/11– sulla CDP impegnata in esito all'asta;
  - b) l'applicazione di un tasso di *derating* dedicato alle unità di produzione di tipo ciclo combinato di nuova realizzazione dotate di un sistema di raffreddamento esclusivamente ad acqua;
  - c) l'individuazione di un sottoinsieme di mesi dell'anno classificati come critici per l'adeguatezza del sistema (di seguito: mesi critici);
  - d) il superamento dell'inadempimento definitivo da obblighi di offerta e della conseguente risoluzione contrattuale, mediante la sostituzione con l'inadempimento prolungato da obblighi di offerta; l'inadempimento diverrà prolungato in caso di inadempimento temporaneo protratto per un numero di mesi, anche non consecutivi, pari al minimo tra tre e il numero di mesi oggetto di impegno nel corso del medesimo anno o in caso di inadempimento in almeno uno dei mesi critici; questi ultimi mesi saranno caratterizzati da soglie di ore e capacità, ai fini della verifica dell'inadempimento, più restrittive rispetto a quelle dei mesi non critici;
  - e) in caso di inadempimento prolungato, l'esclusione dal riconoscimento del corrispettivo fisso, con riferimento ai mesi che hanno determinato

- l'inadempimento medesimo, e l'applicazione di una penale pari al 10% del citato corrispettivo;
- f) la possibilità di partecipare alle fasi di mercato successive all'asta madre con la capacità esistente non offerta nella menzionata asta;
  - g) l'apertura delle aste di aggiustamento alla partecipazione della capacità nuova non autorizzata;
  - h) per quanto attiene alle unità nuove, in ripotenziamento e da adeguare, la previsione che l'avvio dei lavori per la realizzazione, il ripotenziamento o l'adeguamento dell'unità sia successivo alla data di esecuzione della procedura concorsuale;
  - i) l'introduzione di una penale pari all'1% del corrispettivo fisso mensile in caso di ritardi nell'entrata in esercizio commerciale della capacità di nuova realizzazione;
  - j) con riferimento alla CDP nuova di unità di produzione rilevanti, l'incremento dal 50% al 100% dell'obbligo di nomina o di offerta sui mercati dell'energia e dei servizi, in ciascuna ora di ciascun anno di consegna e per ciascuna zona, fatte salve alcune franchigie; in caso di violazione di detto obbligo, sarà applicata soltanto una penale pari alla differenza tra il premio relativo alla fase del mercato in cui è stata assegnata la capacità per cui non è stato soddisfatto l'obbligo e il premio marginale per la capacità esistente relativo all'anno oggetto di verifica; quest'ultimo premio sarà pari a zero se il portafoglio dell'assegnatario risulterà privo di capacità esistente e la citata penale non sarà applicata se il riconoscimento del premio alla CDP nuova sarà esclusa per violazione di altri obblighi;
  - k) in relazione alla CDP nuova di unità di produzione non rilevanti, l'incremento dal 50% al 100% della potenza media in immissione che dovrà essere garantita in ciascun anno di consegna e per ciascuna zona, almeno nell'80% delle ore in cui si registrerà un prezzo del mercato del giorno prima maggiore del prezzo di esercizio; in caso di violazione di tale obbligo, sarà applicata esclusivamente una penale pari al 10% del premio annuale dell'ultima fase di mercato;
  - l) l'introduzione della facoltà di recesso dal contratto, che potrà essere esercitata dagli assegnatari pagando un importo pari al 10% del prodotto tra la CDP oggetto di recesso, il premio massimo annuo definito per la corrispondente tipologia di CDP e il numero di anni della durata residua del contratto;
  - m) l'eliminazione del livello standard efficiente triennale di indisponibilità programmata, ai fini del calcolo delle manutenzioni programmate valide per l'esonero dall'obbligo di versare il corrispettivo variabile;
  - n) la determinazione del tasso di *derating* in caso di aste idroelettriche, ai fini di fornire alcune precisazioni;
  - o) la possibilità di cambiare la nomina *post* asta fino a sei mesi prima dell'inizio del periodo di consegna;
  - p) il posticipo del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni sul conseguimento dei titoli abilitativi per le unità di produzione non autorizzate;
  - q) l'integrazione della Disciplina con un allegato dedicato alle dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia;
- le proposte di Disciplina 2022 e 2023 e di Disciplina 2024 sono finalizzate a consentire, su richiesta dell'assegnatario, l'applicazione di alcune novità della

proposta di Disciplina *post* 2024 anche alla capacità contrattualizzata nelle aste svolte sinora (di seguito: esercizio della facoltà di applicazione retroattiva della Disciplina *post* 2024), con riferimento, in particolare:

- i. agli obblighi associati alla CDP nuova e alle relative penali;
  - ii. all'eliminazione della risoluzione contrattuale in caso di inadempimento da obblighi di offerta, alle condizioni per detto inadempimento e alle penali ad esso connesse;
  - iii. alla facoltà di recesso e alle penali per l'esercizio di detta facoltà;
- la proposta di DTF 1 *post* 2024 include gli adattamenti necessari a tenere conto delle modifiche di cui alla proposta di Disciplina *post* 2024, in relazione, in particolare:
    - a) agli obblighi associati alla CDP nuova e alle relative penali;
    - b) alla sostituzione dell'inadempimento definitivo da obblighi di offerta con l'inadempimento prolungato;
    - c) all'eliminazione del livello standard efficiente triennale di indisponibilità programmata;
  - la proposta di DTF 2 *post* 2024 non è completa, in quanto non comprende i valori determinati sulla base delle metodologie definite nelle DTF medesime (ad esempio, curve di domanda, ore di picco, tassi di *derating*, ecc.); ciò implica che il termine per la relativa verifica di conformità da parte dell'Autorità decorrerà dalla data di ricezione delle informazioni mancanti;
  - Terna non ha trasmesso la proposta delle DTF 1 che sarebbero adottate in caso di esercizio della facoltà di applicazione retroattiva della Disciplina *post* 2024; esse si rendono necessarie in quanto, in caso di esercizio della facoltà di applicazione retroattiva della Disciplina *post* 2024, le vigenti DTF 1, presentando elementi di incoerenza con detta applicazione, non possono trovare attuazione senza modifiche;
  - le proposte di Disciplina *post* 2024, di Disciplina 2022 e 2023, di Disciplina 2024 e di DTF 1 *post* 2024 sono conformi ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- verificare positivamente le proposte di Disciplina *post* 2024, di DTF 1 *post* 2024, di Disciplina 2022 e 2023 e di Disciplina 2024;
- rimandare a successivo provvedimento la verifica di conformità della proposta di DTF 2 *post* 2024, per incompletezza delle DTF medesime;
- prevedere che Terna trasmetta al Ministero e all'Autorità la proposta delle DTF 1 che sarebbero adottate in caso di esercizio della facoltà di applicazione retroattiva della Disciplina *post* 2024

## **DELIBERA**

1. di verificare positivamente le proposte di Disciplina *post* 2024, di DTF 1 *post* 2024, di Disciplina 2022 e 2023 e di Disciplina 2024, trasmesse da Terna S.p.A. con la comunicazione 18 marzo 2024;
2. di rimandare a successivo provvedimento la verifica di conformità della proposta di DTF 2 *post* 2024;
3. di prevedere che Terna S.p.A. trasmetta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e all’Autorità la proposta delle DTF 1 che sarebbero adottate in caso esercizio della facoltà di applicazione retroattiva della Disciplina *post* 2024;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*